

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 2 DEL 20 GENNAIO 2009

Prot. n° 85

Il Direttore,

visto lo Statuto dell'Azienda approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pavia con provvedimento n. 123 del 24.11.2008;

richiamata la delibera n. 49 del 24.10.2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione affidava la gestione del bar presso il Palazzo delle Esposizioni per un periodo di 15 mesi e fino al 31.12.2008 alla Società SE.LA;

vista la convenzione sottoscritta da Paviamostre e dalla Società SE.LA che prevedeva la possibilità di rinnovare il contratto di concessione per ulteriori 2 anni;

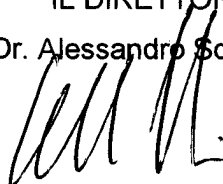
richiamata la lettera del 4 dicembre u.s. con la quale, dopo aver verificato la disponibilità della Società SE.LA., si proponeva il rinnovo del contratto di concessione per la gestione del bar presso il Palazzo delle Esposizioni durante le manifestazioni organizzate, rimandando la stesura del nuovo contratto all'inizio del 2009, dopo l'unificazione delle Aziende Speciali;

d e t e r m i n a

1. di affidare la gestione del bar interno al Palazzo Esposizioni alla Società SE.LA. di Pavia, per un periodo di 24 mesi come da convenzione allegata.

IL DIRETTORE

(Dr. Alessandro Scaccheri)



Pavia, 20 gennaio 2009

Contratto di concessione per la gestione dell'esercizio di bar all'interno del Palazzo delle Esposizioni.

PAVIASVILUPPO, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA (d'ora in avanti: Concedente), con sede in Pavia, Via Mentana 27, C.F. e P. I.V.A.02133390183. in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Mossi Piero

E

SE. LA. S.N.C. DI LUCIANA SESTITO E CLAUDIO LANDOLFI (d'ora in avanti: Concessionario), con sede in Pavia, via Bordonì n. 6 C.F.: e P. I.V.A.: 02067510186; qui rappresentata dai Soci Sestito Luciana e Landolfi Claudio.

Premesso che

- a) il Concedente è proprietario del complesso bar sito all'interno del Palazzo Esposizioni in Pavia, Piazzale Europa n. 1;
- b) che il Concessionario è titolare di licenza bar n. 2157 rilasciata dal Comune di Pavia in data 28/04/2005 e autorizzazione A.S.L. n. 328 del 11/08/2005;

tutto ciò premesso, il Concedente e il Concessionario stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Concedente concede al Concessionario la gestione dell'esercizio bar sito nei locali del Palazzo Esposizioni, come specificato, ed individuati nella planimetria allegata *sub A*; costituito da un banco di m. 5 lineari e attrezzatura varia. Il concedente inoltre permette l'uso di una superficie di mq. 10 circa, al fine di collocare tavoli e sedie.

Il Concessionario eserciterà le attività di impresa oggetto della concessione nei periodi stabiliti per le manifestazioni come meglio dettagliato nell'allegato *sub B*.

Spetta al Concessionario provvedere all'acquisto di materie prime e sussidiarie per il funzionamento dell'impresa.

Gli oneri derivanti dai consumi (energia elettrica, ecc.) saranno a carico del Concedente.

Art. 3 - Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione del Contratto

Il Concessionario, gli eventuali propri soci lavoratori e/o dipendenti dovranno rispettare le seguenti norme:

- a) la gestione del servizio bar dovrà essere svolta con l'opportuno decoro consono al prestigio delle strutture dei locali; a tale scopo tutti i locali e i relativi arredi dovranno essere mantenuti con il massimo ordine e pulizia ed il personale dovrà indossare sempre un abbigliamento conforme e confacente.
- b) L'attività di bar dovrà essere esercitata durante l'intero periodo delle manifestazioni organizzate da Paviaviluppo, dalla Camera di Commercio di Pavia e da altri soggetti. Il calendario delle manifestazioni sarà consegnato al Concessionario in tempo utile perché esso possa organizzare il servizio. E' possibile che il Concedente richieda il servizio bar anche al di fuori delle manifestazioni di cui al calendario predetto. In tal caso dovrà avvisare il Concessionario in tempo utile perché possa organizzare opportunamente il servizio.
- c) Il servizio bar dovrà essere assicurato con idonea completezza e qualità, applicando prezzi corretti. Il tariffario dovrà essere costantemente e regolarmente esposto al pubblico.
- d) Il Concessionario si obbliga a non installare nei locali video-giochi, jukebox, slot machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico e si obbliga inoltre a non diffondere mai all'esterno dei locali rumori e suoni, ancorché di intensità inferiore alle soglie di legge.

Art. 4 - Responsabilità per danni

Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Concedente o a terzi, cose o persone nell'esecuzione delle attività di impresa oggetto del Contratto.

Art. 5 - Controlli

Il Concedente effettuerà incontri periodici con il Concessionario per valutare l'andamento della gestione e concordare azioni per mantenere adeguato il livello qualitativo dei servizi offerti.

Art. 6 - Osservanza di leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche e di igiene di lavoro

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione.

Il Concessionario deve trasmettere al Concedente l'elenco nominativo del personale e/o soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a comunicare al Concedente le intervenute variazioni.

Il Concessionario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ed ogni quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione.

Il Concessionario non potrà avvalersi di collaboratori e dipendenti che siano dipendenti del Concedente.

Art. 7 - Cauzione

Il Concessionario dovrà, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, versare la cauzione di importo pari a €. 1.000,00 mediante bonifico bancario sul conto n.

presso Banca Regionale Europea con la causale "Cauzione per Concessione gestione bar". La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto, compresa la corresponsione del canone.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto.

Art. 8 - Canone

Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in € 200,00 al trimestre oltre IVA.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Art. 9 - Durata del Contratto

Il Contratto decorre dalla stipula, per un periodo di ventiquattro mesi, vale a dire sino al 31.12.2010. Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni con comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il termine di mesi tre precedenti la data di scadenza del contratto. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dando preavviso scritto di almeno 3 mesi.

Art.10 - Aggiornamento degli indici ISTAT

Il canone di concessione e ogni tariffa prevista dal presente contratto e suoi allegati, trascorso il

primo anno dalla stipula del presente contratto, verranno annualmente aggiornati al 100% della variazione ISTAT.

Art. 11 - Subappalto – Cessione del Contratto

E' vietato al Concessionario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto, così come è vietato il subappalto o l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale.

Art. 12 - Manutenzioni

Le manutenzioni straordinarie dei locali sono a carico del Concedente, mentre sono a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 1576 cod. civ.

Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del Concessionario, le conseguenti spese saranno poste a suo carico.

Al termine del contratto il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del Concessionario o da lui detenuti o posseduti.

Art. 13 - Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Pavia.

ALLEGATI:

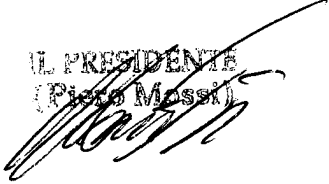
A) ELENCO MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PAVIAMOSTRE, CAMERA DI COMMERCIO O ALTRI SOGGETTI

Redatto e sottoscritto in due originali

Pavia, 20 gennaio 2009

PAVIAMOSTRE

IL PRESIDENTE
(Piero Mossi)



28